

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 Settembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

TESTI DELLE DECISIONI

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Scalingi Avv. Federico, Delfini Prof. Francesco, - Componenti; Catania Dr. Catania - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

1. RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZEBINA JONATHAN (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 43 dell’11.9.2007)

Con la decisione oggetto di reclamo, pubblicata nel Com. Uff. n. 43 dell’11.9.2007 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, nella riunione dell’11 settembre 2007 ha comminato al giocatore Jonathan Zebina la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara e l'ammenda di Euro 15.000,00 per “doppia ammonizione per protesta nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per aver altresì, al trentasettesimo del secondo tempo, all'atto della consequenziale espulsione, tirato uno schiaffo ad un addetto alla cartellonistica, senza conseguenze lesive; infrazione rilevata da un Assistente e da un Collaboratore della Procura Federale (art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.)”.

In data 13.9.2007, la società F.C. Juventus, preannunciava reclamo richiedendo copia degli atti, trasmessigli poi il successivo 18.9.2007.

Nel proprio ricorso in data 21.9.2007 la società F.C. Juventus contesta la decisione del Giudice Sportivo affermando l'erronea applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. e la mancata applicazione dell'attenuante derivante dalla circostanza dell'aver il calciatore reagito ad un comportamento non corretto posto in essere da persona presente a bordo campo; chiede conseguentemente che sia contenuta la pena inflitta al proprio calciatore con riduzione della squalifica ed eliminazione della sanzione pecuniaria.

Nell'udienza del 27.9.2007 la società F.C. Juventus è stata sentita in persona del proprio difensore, che ha ribadito i motivi di ricorso, sottolineando che la condotta del calciatore sarebbe qualificabile come gravemente antisportiva ed ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali dichiara, come tale prevista e punita dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., e non già come condotta violenta, previste e punita dalla lett. b) del medesimo comma.

La Corte ritiene infondato il ricorso.

Anzitutto non pare possibile, a fronte dei referti e dei riscontri versati in atti, escludere, quanto al comportamento del calciatore, la qualifica di "condotta violenta nei confronti di altre persone presenti" alla gara. Ed invero si è trattato di uno schiaffo diretto all'addetto alla cartellonistica signor Fabrizio Pani, che non ha portato a conseguenze solo per la destrezza di quest'ultimo nello scansare il colpo: si è trattato dunque di un comportamento ingiustificabile, specie per un professionista quale il calciatore Jonathan Zebina.

Quanto alla richiesta di applicazione dell'attenuante della provocazione, dalla documentazione in atti emerge in modo incontestabile esclusivamente l'incitamento sportivo dell'addetto alla cartellonistica signor Fabrizio Pani, tradottosi nella frase "forza Cagliari" proferita nel momento della uscita di campo del calciatore Zebina.

Dalla relazione di indagini della Procura Federale emerge che il signor Fabrizio Pani era legittimato a trovarsi a bordo campo durante la gara: si tratta dunque di persona inquadrabile tra "coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società" e dunque tenuta all'osservanza delle norme del C.G.S. ai sensi dell' art. 1 comma 5.

Pur riaffermato pertanto che coloro che sono autorizzati, a tale titolo, a presenziare a bordo campo durante la gara devono, anche ai sensi dell'art. 1 C.G.S., astenersi dal compiere alcuna attività di incitamento e di tifo, non pare a questa Corte che la frase proferita dal signor Fabrizio Pani possa qualificarsi come provocazione o possa comunque valere ad attenuare la responsabilità del calciatore per la condotta di cui sopra.

La sentenza del Giudice Sportivo risulta dunque congruamente motivata anche nella sanzione, peraltro conforme a quella editale e non deve dunque essere riformata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DELNEVO LORIS, SEGUITO GARA SORRENTO/PERUGIA DEL 16.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007)

Con reclamo in data 24.9.2007 il Perugia Calcio S.p.A. in persona del suo Presidente e legale rappresentante signor Pierangelo Silvestrini proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al proprio calciatore Loris Delnevo a seguito della gara indicata in epigrafe.

Il calciatore sopra indicato, espulso al 48' del 2° tempo per doppia ammonizione in quanto già ammonito, ritardava la ripresa del gioco posizionandosi davanti al pallone in occasione di una punizione concessa alla squadra avversaria; successivamente, uscito dal campo, si tratteneva innanzi al cancello di uscita.

Alla sollecitazione di uscire da parte dell'ispettore di Lega reagiva in modo volgare non ottemperando all'invito, come rilevato dal rappresentante della Procura Federale.

Ritiene la Corte di Giustizia Federale che il linguaggio utilizzato dal calciatore nei confronti dell'assistente pur degno di biasimo possa essere suscettibile di una valutazione meno grave di quanto abbia ritenuto il Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Perugia Calcio S.p.A. di Perugia, riduce la sanzione alla squalifica per 2 giornate effettive di gara

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Scalingi Avv. Federico, Cherubini Dr. Giorgio - Componenti; Catania Dr. Catania - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

3. RICORSO DEL CALCIATORE DEI DAVID AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE, E DELL’AMMENDA DI EURO 3.000,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55/C del 23.9.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafe, disponeva la squalifica per 2 giornate di gara e l’ammenda di € 3.000,00 a carico del calciatore Dei David, tesserato in favore della U.S. Triestina Calcio S.p.A., il quale, nel corso della gara Triestina/Bologna disputata il 22.9.2007, aveva indirizzato all’arbitro, in occasione di un calcio di rigore assegnato alla squadra avversaria al 33° del primo tempo, espressioni ingiuriose ed irrispettose in conseguenza della decisione dello stesso ufficiale di gara; subito dopo, rivolto al Quarto Ufficiale, che aveva percepito il tutto, gli aveva pronunciato una frase altrettanto ingiuriosa.

Contro questo provvedimento il Dei David ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Federale affermando di non aver mai rivolto, alcun epiteto ingiurioso a chicchessia; adombrando la possibilità che l’assistente dell’arbitro gli abbia attribuito ingiurie profferite da una delle altre persone presenti; ed esprimendo il dubbio sulla attendibilità del rapporto del Quarto Ufficiale.

Osserva questa Corte che i rapporti dell’arbitro e del Quarto Ufficiale, in atti e dotati di efficacia probatoria privilegiata, non lasciano dubbi circa il comportamento del calciatore Dei David in occasione della gara soprarichiamata.

E’ vero che è certamente erroneo il numero di maglia (12) indicato dal Quarto Ufficiale ma questo non può inficiare la identificazione del calciatore indicato per nome nel rapporto e, tanto meno, creare dubbi sulle frasi che il relatore afferma di aver percepito come pronunciate dal predetto calciatore nei confronti dell’arbitro e di lui stesso.

Quanto alla entità delle sanzioni disposte dal Giudice Sportivo di cui il ricorrente chiede la riduzione: la squalifica per due giornate è il minimo edittale ex art. 19 comma 4 a) C.G.S. e l’ammenda, appaiono eque in relazione ai fatti come sopra descritti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Dei David e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Scalingi Avv. Federico, Patierno Dr. Antonio, Cherubini Dr. Giorgio, Leoni Dr. Roberto - Componenti; Catania Dr. Catania - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI: ANTOCI GIUSEPPE, PRESIDENTE DELL’U.S. RAGUSA S.R.L., GIAMPICCOLO EMANUELE, GALFANO ANGELO, NOTO ROBERTO, SCRIBANO GIUSEPPE E DEI CALCIATORI GULINO ANTONINO, FEDERICI MATTEO, CATALANO ANGELO, TESSERATI IN FAVORE DELL’U.S. RAGUSA S.R.L.; CICCARONE ANTONIO, LOMBARDO PAOLO E APRILE SEBASTIANO,

TESSERATI IN FAVORE DELL'U.S. SIRACUSA S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 6, COMMA 1 C.G.S.; LE SOCIETÀ U.S. RAGUSA S.R.L. E USD SIRACUSA S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA RAGUSA/SIRACUSA DEL 31.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 6.8.2007)

Con atto del 14.6.2007 il Procuratore Federale all'esito della relazione dell'Ufficio Indagini, avente ad oggetto gli accertamenti svolti in ordine ad un ipotesi di illecito sportivo riguardante la gara Ragusa – Siracusa del Campionato di Serie D, Girone I, disputata il 31.3.2007, deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale i seguenti dirigenti, tecnici e tesserati: Giuseppe Antoci (Presidente U.S. Ragusa), Emanuele Giampiccolo (D.S. U.S. Ragusa), Angelo Galfano (allenatore U.S. Ragusa), Roberto Noto (allenatore in seconda U.S. Ragusa), Antonino Gulino, Matteo Federici, Angelo Catalano (calciatori tesserati U.S. Ragusa), Giuseppe Scrivano (tesserato U.S. Ragusa), Antonio Ciccarone (D.S. U.S.D. Siracusa), Paolo Lombardo (allenatore U.S.D. Siracusa) e Sebastiano Aprile (allenatore in seconda U.S.D. Siracusa), tutti per violazione dell'art. 6 comma 1 C.G.S., perché nel corso della gara si accordavano per alterare il suo regolare svolgimento, nonché la società U.S. Ragusa e la società U.S.D. Siracusa ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato dei loro dirigenti e tesserati.

La Commissione Disciplinare Nazionale con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 5 del 6.8.2007, ritenuto il quadro probatorio fornito dalla Procura Federale non idoneo a comprovare una ipotesi di illecito, respingeva il deferimento, prosciogliendo i soggetti deferiti.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Federale, deducendo la erronea valutazione delle prove da parte del Giudice di prima istanza, il cui contenuto sarebbe stato disatteso senza il supporto di una ragionevole motivazione.

Alla riunione del 27.9.2007 dinanzi a questa Corte di Giustizia Federale, tutte le parti presenti e gli assenti a mezzo fax, dichiaravano di rinunciare alla eccezione preliminare ex art. 41 C.G.S. inizialmente dedotta nelle rispettive difese scritte per l'asserita violazione del termine dilatorio per la comparizione degli appellati e il deposito delle difese, per modo che la Corte non ha motivo per occuparsene.

Dato corso al dibattimento la Corte, per evidenti ragioni di economia processuale, ha preliminarmente invitato le parti che avevano denunciato la inammissibilità del ricorso nei loro confronti per la mancata notifica dell'atto contenente i motivi dell'appello ad illustrare la relativa eccezione.

All'esito della discussione, la Corte, decidendo in via definitiva sulla eccezione di rito pronunciava la seguente ordinanza, letta in udienza, di seguito integralmente riprodotta: "la Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, rilevato che dagli avvisi di ricevimento prodotti non risulta che l'atto di impugnazione della Procura Federale sia stato notificato all'U.S. Ragusa S.r.l. ed agli incolpati Antoci Giuseppe, Giampiccolo Emanuele, Galfano Angelo, Noto Roberto, Gulino Antonino, Federici Matteo, Catalano Angelo e Scribano Giuseppe, dichiara inammissibile l'impugnazione della Procura Federale limitatamente ai soggetti sopra indicati e dispone la prosecuzione del procedimento nei confronti di Antonio Ciccarone, Paolo Lombardo, Sebastiano Aprile e dell'U.S.D. Siracusa."

In riferimento a tale provvedimento decisorio è appena il caso di precisare che stante il mancato perfezionamento della fattispecie notificatoria nei confronti dei destinatari dell'atto di appello della Procura Federale e perciò in conseguenza della consumazione del diritto di impugnazione, non vi è motivo di stabilire la ritualità di tale forma di comunicazione ai sensi dell'art. 38 comma 8 C.G.S. presso la sede di appartenenza, anziché nel domicilio eletto dalle parti ai fini del procedimento, perchè l'atto, indipendentemente dalla sua validità, in ogni caso non ha raggiunto lo scopo.

Passando all'esame del merito nei confronti dei soggetti per i quali si è validamente instaurato in questa sede il rapporto processuale, osserva la Corte che il reclamo della Procura Federale appare fondato e come tale meritevole dell'accoglimento.

L'impianto motivazionale della Commissione Disciplinare Nazionale, alla stregua delle censure svolte dal Procuratore Federale, non appare condivisibile per i motivi di seguito esposti.

In proposito occorre anzitutto rilevare come l'argomento fondante della decisione impugnata, secondo cui la mancata individuazione di fatti e comportamenti riferibili sia ai calciatori del Ragusa che del Siracusa (società quest'ultima della quale non a caso nessun giocatore era stato deferito per i fatti in contestazione) farebbe venir meno qualunque possibilità di appurare quegli elementi probatori indispensabili a sostegno dell'intervenuto accordo fraudolento, invalidando il caposaldo della tesi accusatoria, appare del tutto inconsistente.

In contrario vale la considerazione che il mancato deferimento di alcun giocatore del Siracusa per difetto di validi elementi probatori non esclude in ipotesi l'esistenza del patto fraudolento, che può in ogni caso essere accertato *aliunde*, alla luce di tutte le risultanze del procedimento.

Né tantomeno può essere condiviso l'assunto del primo giudice che le singole espressioni verbali attribuite ai deferiti sarebbero assolutamente generiche e inidonee a fornire la prova univoca quantomeno di un tentativo di illecito.

Anzitutto ad avviso della Corte Federale i fatti accertati non possono essere considerati autonomisticamente, ma devono essere valutati nel loro complesso e nella loro correlazione, tenendo presente ai fini del giudizio che la norma incriminatrice prevede come illecito sportivo il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare il risultato di una gara, senza alcuna predeterminazione di tipicità, purchè siano riconducibili in concreto nell'alveo della fattispecie normativa in virtù della loro idoneità a consentire il compimento dell'atto punibile.

Nella fattispecie il materiale probatorio acquisito, pur nella varia efficacia dialettica, fornisce una serie cospicua ed inequivoca di indizi della responsabilità degli incolpati, indizi che sono gravi e cioè consistenti, precisi e cioè non generici e suscettibili di diverse interpretazioni e, soprattutto concordanti e cioè non contrastanti tra loro.

Ed a proposito degli indizi utili ai fini della decisione, ritiene la Corte fin da subito sgombrare il campo da ogni ipotesi di inutilizzabilità di quegli elementi probatori provenienti dai soggetti che sono usciti dal procedimento per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore Federale nei loro confronti e del conseguente giudicato che si è formato in ordine alle rispettive posizioni, in quanto gli atti del procedimento, ritualmente acquisiti, conservano intatta la loro efficacia probatoria.

Fatte queste necessarie premesse, ad avviso della Corte tutto ciò che è avvenuto subito dopo la segnatura del gol al 43° del secondo tempo da parte del Siracusa ha fatto emergere senza alcuna possibilità di dubbio l'esistenza di un vero e proprio illecito sportivo a seguito di un pregresso accordo, anche a livello dirigenziale, finalizzato ad alterare il regolare svolgimento della gara, al fine del conseguimento di un risultato di parità.

A tale riguardo assumono decisivo rilievo le precise segnalazioni contenute nei supplementi di rapporto redatti dall'arbitro e dall'assistente. Dal rapporto dell'arbitro risulta che al termine della gara il n. 11 della società Ragusa Antonino Gulino tentava di aggredire il n. 11 Romano Gaetano della società Siracusa, non riuscendoci per l'intervento dell'arbitro, ma nell'allontanarsi gli diceva "sei un bastardo tu ed i tuoi compagni, ci eravamo messi d'accordo prima, siete pezzi di merda".

A sua volta l'assistente dell'arbitro peraltro invitato a riferire dettagliatamente in ordine ai fatti cui aveva assistito dal Vice Commissario CAN D Defendino Corbo riferisce testualmente nel proprio supplemento di rapporto: "Al 43° del secondo tempo dopo la segnatura di una rete da parte della società ospitata Siracusa avvenivano una serie di eventi quanto mai strani.

L'allenatore della società ospitante Noto Roberto si rivolgeva alla panchina della società avversaria Siracusa profferendo le testuali parole: "non doveva andare così! Mister che avete fatto! Diglielo!"; il sig. Lombardo Paolo allenatore del Siracusa rispondeva: "è stato un tiro da trenta metri! che ci posso fare" manifestando un certo sconcerto. Dopo di che si susseguivano per circa tre minuti scambi verbali: l'allenatore della società Ragusa Galfano Angelo proferiva le seguenti parole, sempre rivolgendosi ai componenti della panchina avversaria: "voi ce lo avevate chiesto, non si fa così, però glielo dovevate dire", al che l'allenatore della società ospitata Siracusa Aprile Sebastiano alzando le braccia al cielo in segno di impotenza rispondeva dicendo: "mister è andata così che ci

possiamo fare”. Al che il sig. Noto Roberto gli urlava nuovamente contro: ”vi dovete scansare! avete fatto il danno, ora levatevi e fateci segnare”, poi rivolgendosi ad un proprio giocatore, che identificavo nel n. 5 Ruggero Antonio diceva: ”Va! Vai in attacco, tanto si devono scansare. Nel contempo il n. 9 della società Ragusa Federici Matteo rivolgendosi al proprio allenatore gli diceva: ”mister ma che cazzo hanno fatto, infami ma perché hanno segnato. Dopo circa sei minuti di recupero e il susseguirsi di una serie di provvedimenti disciplinari la partita volgeva al termine e neanche 5 secondi dopo Scribano Giuseppe e Noto Roberto rientravano sul terreno di gioco e si scagliavano violentamente verso i giocatori della squadra avversaria, riempiendoli di insulti e Noto rivolgendosi al capitano della squadra avversaria sig. Romano gli diceva: ”infami .Dovevamo pareggiare. Era così che doveva andare , siete un squadra di infami, non si fa così”.

Tutto ciò premesso, prima di passare agli altri elementi indizianti, è opportuno sottolineare che le stesse repliche di parte siracusana, contengono una sostanziale ammissione della esistenza del patto, non potendosi interpretare diversamente espressioni come quella del Lombardo, allenatore del Siracusa: “è stato un tiro da trenta metri!che ci posso fare” e dell’allenatore in seconda Aprile che alzando le braccia al cielo diceva: ”mister che ci possiamo fare è andata così”.

Gli avvenimenti riferiti nei rapporti degli ufficiali di gara, trovano peraltro numerosi significativi riscontri esterni che concorrono in maniera decisiva a delineare e a dimostrare l’esistenza di un accordo diretto ad alterare il risultato della gara.

Al riguardo un rilevante elemento probatorio è rappresentato dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Cosenza, persona terza non interessata, Nucaro, il quale ha riferito di essere stato presente quando il suo vice, Francesco Mollo, ricevette una chiamata di un calciatore del Ragusa, tale Angelo Catalano che riferì, in viva voce, che in campo i calciatori delle due squadre si erano messi d’accordo per terminare la partita sullo zero a zero e, che definì vigliacchi i calciatori del Siracusa che dopo il gol di Di Maio non li avevano fatto segnare nonostante l’accordo.

Un ulteriore riscontro, di assoluto valore probatorio, emerge peraltro dalla testimonianza di un cronista sportivo, Giovanni Plachino che sul quotidiano ”La Sicilia” dell’ 1.4.2007 nel descrivergli accadimenti del dopopartita riferisce testualmente: ”il Presidente Giuseppe Antoci, solitamente compassato ed equilibrato gridava ”dove si è andato a cacciare Antonio Ciccarone (direttore sportivo del Siracusa ndr) ha già raggiunto Siracusa? Prima della gara e durante il gioco non ha fatto altro che convincere i nostri giocatori alla non belligeranza perché il pareggio avrebbe fatto comodo ad entrambe le squadre. Dovrebbe vergognarsi, dovrebbe mettersi una maschera per non farsi riconoscere ” e a chi consigliava al Presidente azzurro una certa prudenza, rispondeva, sempre fuori dalla grazia di Dio, rivolgendosi allo stuolo di giornalisti in sala stampa; ”riportate senza nascondere nulla le mie dichiarazioni”.

Attesa la assoluta attendibilità della fonte, peraltro non smentita dall’interessato nei modi previsti dalla legge sulla stampa, si tratta inoppugnabilmente di un vero e proprio atto di accusa nei confronti del direttore sportivo del Siracusa, che non può neppure essere letto come una semplice recriminazione per il venir meno ad un tacito accordo di non belligeranza, intervenuto in maniera virtuale tra le due squadre, in considerazione della reciproca utilità di un risultato di parità.

Al contrario la contestazione dell’Antoci *a botta calda*, per la sua specificità, in ordine a fatti che non gli recavano alcun vantaggio ma anzi lo coinvolgevano pesantemente nell’illecito, non lascia alcun margine di dubbio sulla veridicità delle sue accuse nei confronti degli avversari, che per il loro contenuto assumono il significato inequivocabile di una precisa denuncia di violazione del *codice di onore* per il mancato rispetto dell’accordo fraudolento.

E riguardo il Ciccarone non può non valorizzarsi in chiave probatoria la circostanza da questi riferita in sede istruttoria di aver seguito la partita dalla tribuna e solo dopo la realizzazione della rete di essere entrato nel recinto di gioco rimanendovi per circa un minuto, fatto questo senza plausibile ragione, se non quella di dovere intervenire per il verificarsi di un evento non previsto dall’accordo fraudolento.

Naturalmente trattandosi di un tipo di illecito sportivo di pura condotta o, detto altrimenti a consumazione anticipata, è del tutto irrilevante sul piano giuridico la mancata realizzazione dell’evento cui l’accordo era preordinato.

In definitiva la Corte di Giustizia Federale ritiene, contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, che le risultanze probatorie, valutate nel loro complesso e nella loro stretta correlazione, forniscono la prova certa dell'esistenza di un accordo fraudolento, realizzato immediatamente prima o durante la gara, con la partecipazione anche dei quadri dirigenziali e tecnici delle due società, diretto ad alterare il regolare svolgimento della gara allo scopo di conseguire un risultato di parità.

Il ricorso del Procuratore Federale va di conseguenza accolto nei confronti degli attuali incolpati che devono essere assoggettati alla giusta sanzione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Federale nei confronti dell'U.S. Ragusa S.r.l. e nei confronti dei deferiti, signori: Antoci Giuseppe, Giampiccolo Emanuele, Galfano Angelo, Noto Roberto, Scribano Giuseppe, Catalano Angelo, Federici Matteo e Gulino Antonino;

- accoglie il ricorso del Procuratore Federale nei confronti dei signori Ciccarone Antonio, Lombardo Paolo, Aprile Sebastiano e della società U.S.D. Siracusa S.r.l., ed in riforma della decisione impugnata dichiara la responsabilità dei predetti ai sensi dell' art. 7 commi 1 e 4 e dell'art. 4 comma 2 C.G.S. ed infligge ai signori Ciccarone Antonio l'inibizione per anni 3, Lombardo Paolo la squalifica per anni 3, Aprile Sebastiano la squalifica per anni 3 ed alla società U.S.D. Siracusa S.r.l., ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. g) C.G.S., la penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2007/2008.

Publicato in Roma il 9 Ottobre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete